



Incarico n.

Locarno
31 dicembre 2008

Decreto di stralcio

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna

avv. Luca Losa

assistito dal Segretario, Cinzia Fabbris, per giudicare nella causa promossa in data 27 febbraio 2008 da

- 1.
- 2.

rilevato

che con scritto del 7 novembre 2008 i coniugi hanno chiesto:

- "1. di chiudere la pratica del divorzio;
2. di annullare le decisioni relative, in particolare i punti 2 e 4 della sua pronuncia;
3. di restituire la tassa e spese da me anticipate, come al punto 1 della pronuncia della Camera del Tribunale di Appello";

osservato

questo Pretore ha inteso la richiesta nel senso di pronunciare il divorzio, così che ha convocato le parti ad un'udienza per incumbenti, mentre in realtà le parti intendevano ritirare la domanda di divorzio;

considerato

che di conseguenza la procedura di divorzio può essere stralciata dal ruolo;

che le parti hanno chiesto di annullare i dispositivi n. 2 e 4 della decisione del 17 settembre 2008, con cui era stata decretata in via cautelare la necessità di nominare un curatore per il figlio ;

che quella decisione cautelare non è stata annullata dalla I CC del Tribunale di Appello e non vi è ragione di modificarla, visto quanto indicato dalla signora Tramèr Fornera nel suo rapporto;

che la sua validità decade tuttavia con la crescita in giudicato della sentenza in questa procedura di divorzio (COCCHI/TREZZINI, CPC-TI,

art. 310, m. 4) e sarà se del caso compito della Commissione tutoria decidere se mantenere o no la misura della curatela educativa;

che per quanto attiene a tassa e spese si giustifica di porre a carico delle parti quelle relative all'audizione del figlio , (fr. 600.-), siccome si è trattato di una misura necessaria imposta dal codice (art. 144 cpv. 2 CC) e sicuramente nell'interesse del minore, il quale ha infatti potuto esprimere in quella sede il proprio disagio;

p.q.m.

richiamato l'at. 352 CPC;

decreta

1. La procedura è **stralciata dal ruolo** dando atto che le parti hanno ritirato l'istanza comune di divorzio presentata il 27 febbraio 2008.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
Le spese di fr. 600.- già anticipate dal marito, sono poste a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno.

§ Ad viene restituito il maggior anticipo di fr. 230.-.

3. Notificazione alle parti e comunicazione alla Commissione tutoria regionale n. 12, con sede a Minusio.

Il Pretore



Il Segretario

